

REP 4/2018



AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA
PROTOCOLLO GENERALE
Protocollo N.0001581/2018 del 15/06/2018

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

L'AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

E

IL FONDO DELLE NAZIONI UNITE PER L'INFANZIA (UNICEF)

Visti:

- L'art. 31, comma 2, della Costituzione italiana, che stabilisce che “[l]a Repubblica protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”;
- La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza adottata a New York il 20 novembre 1989 (di seguito “Convenzione di New York”) e i suoi tre protocolli opzionali, ratificati dall’Italia con leggi nn. 176/1991, 46/2002 e 199/2015;
- Il vigente diritto dell’Unione europea in materia di protezione e promozione delle persone di minore età;
- La normativa nazionale a promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (in particolare le disposizioni contenute nella seguente normativa: legge n. 285/97 recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza; legge n. 451/97 recante l’istituzione della Commissione parlamentare per l’infanzia e dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia; legge n. 269/1998 recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di schiavitù; decreto legislativo n. 286/1998 - Testo unico sull’immigrazione - e successive modifiche; legge n. 149/2001 recante modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione e affidamento dei minori, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile; legge n. 228/2003 recante misure contro la tratta di persone; legge n. 7/2006 recante disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile; decreto legislativo n. 142/2015 di attuazione delle direttive 2013/33/UE e 2013/32/UE in tema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e di procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale e, non ultima, la legge n. 47/2017 recante disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati e le relative disposizioni attuative;

Considerato che:

- l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (di seguito anche “Autorità garante”), in base alla propria legge istitutiva (legge n. 112/2011; art. 3 comma 1, lett. a)), “promuove l’attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, la piena applicazione della normativa europea e nazionale vigente in materia di promozione della tutela dell’infanzia e dell’adolescenza”;
- da luglio 2016, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (d’ora in avanti “UNICEF”) ha avviato in Italia il programma di risposta alla crisi dei minori migranti e rifugiati presenti nel Paese volto a favorire il raggiungimento di standard minimi di protezione e a garantire la partecipazione e l’ascolto del minore nelle decisioni che lo riguardano;
- da maggio 2017, UNICEF ha lanciato *U-Report on the Move*, piattaforma digitale pensata per favorire l’ascolto e l’accesso alle informazioni dei giovani migranti e rifugiati, da cui si è rilevato il bisogno da parte dei minori di acquisire maggiori informazioni sul proprio percorso e sui diritti sanciti dalla Convenzione;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.
2. L'Autorità garante e UNICEF ("le Parti") concordano di procedere in modo condiviso per promuovere e sviluppare azioni congiunte che, nel rispetto della Convenzione di New York e dei suoi protocolli opzionali, siano indirizzate in particolare a:
 - a) promuovere e realizzare attività di informazione, diffusione e studio ai minori stranieri non accompagnati (d'ora in avanti anche "MNA") dei diritti sanciti dalla Convenzione di New York, anche con un linguaggio "a misura di bambino/adolescente" e in un'ottica di valorizzazione delle diversità culturali mirata all'inclusione sociale;
 - b) favorire la partecipazione autentica e strutturata dei bambini e delle bambine, delle ragazze e dei ragazzi alle attività che saranno promosse dall'Autorità garante e da UNICEF;
 - c) coinvolgere bambini e bambine, ragazze e ragazzi nelle tematiche che li riguardano, con informazioni tempestive che stimolino l'elaborazione di posizioni e attività personali e collettive, con particolare riguardo ai diritti sanciti dalla Convenzione di New York;
 - d) promuovere iniziative per il benessere dei minorenni;
 - e) favorire lo scambio reciproco di informazioni e buone prassi sulle politiche e i progetti dedicati all'attuazione dei diritti dei minorenni sul territorio;
 - f) informare i garanti regionali e delle province autonome per l'infanzia e l'adolescenza della presente progettualità;
 - g) sostenere azioni che promuovano in modo permanente l'ascolto e la partecipazione dei bambini e degli adolescenti.

Art. 2 Impegni delle Parti

1. Alla luce dell'accordo, l'Autorità garante si impegna a:
 - a) Attivare un *network* di nuovi partner in supporto all'azione di registrazione alla piattaforma *U-Report on the Move* dei minorenni migranti e rifugiati (*U-Reporter*);
 - b) Stimolare l'ascolto e la partecipazione dei MNA in tutte le sedi opportune e occasioni istituzionali;
 - c) Disseminare materiale di comunicazione relativo ai risultati dei sondaggi *U-Report on the Move* per finalità di *advocacy*, anche tramite canali *online*;
 - d) Segnalare e sviluppare proposte, presso enti, istituzioni e organismi, in collaborazione con altri partner, volte ad assicurare l'aumento della conoscenza e la piena promozione e tutela dei diritti dei MNA.

2. UNICEF si impegna a:

- a) Assicurare la presenza *online* e la funzionalità della piattaforma *U-Report on the Move*, anche fornendo la capacità tecnica necessaria al suo mantenimento;
- b) *Design* dei materiali di supporto, inclusi il logo e i materiali promozionali;
- c) Promuovere, previa condivisione con l'Autorità garante, materiale che favorisca la comprensione e la consapevolezza rispetto ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza attraverso lo strumento della piattaforma digitale *U-Report on the Move* e le corrispondenti attività;
- d) Incrementare la registrazione di *U-Reporter* e continuare il sostegno agli attuali, attraverso i propri partner presenti nei centri di accoglienza;
- e) Dare rilevanza, attraverso pubblicazioni e nel corso degli incontri, alla collaborazione con l'Autorità garante.

3. Per l'attuazione del presente Protocollo e soprattutto per l'individuazione delle iniziative da intraprendere e la loro successiva valutazione, è costituito un comitato di coordinamento composto da una persona in rappresentanza dell'Autorità garante, una persona in rappresentanza del programma UNICEF per la risposta alla crisi dei minorenni migranti e rifugiati in Italia e da una persona in rappresentanza del Comitato Italiano per l'UNICEF.

**Art. 3
Durata**

1. Il presente Protocollo d'intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata di due anni.
2. Il presente Protocollo potrà essere rinnovato previo specifico accordo tra le Parti.

**L'AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E
L'ADOLESCENZA**


La Garante
Filomena Albano



**IL FONDO DELLE NAZIONI UNITE PER
L'INFANZIA (UNICEF)**

La coordinatrice UNICEF per il programma
su minorenni migranti e rifugiati in Italia

Anna Riatti



e

Il Direttore Generale
del Comitato Italiano per l'UNICEF
Paolo Rozera

